



ISTITUTO SUPERIORE  
"G.FERRARI"  
V.le Varallo, 153 13011 BORGOSIESIA (VC)  
Tel.: 0163/22236 Fax: 0163/200253  
Con sezione associata  
I.T.G. MERCURINO ARBORIO di GATTINARA-Via Volta, 27 – 13045 GATTINARA (VC)  
Tel: 0163/827257 Fax: 0163/825416

Prot.1378/C40

Borgosesia, 03/10/2019

Circolare 16

Ai docenti

Agli studenti

Al personale ATA

Al DSGA

Alla comunità educante

OGGETTO: divieto di fumo nelle scuole

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo l'osservanza del divieto di fumo, al fine di garantire il rispetto delle norme e la piena tutela della salute.

Viste le disposizioni di legge di riferimento

- Legge n. 584 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128,
- Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016

**estendono il divieto di fumo anche alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne)** e a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.


Pertanto il divieto di fumo riguarda studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, personale di ditte private che a qualsiasi titolo opera all'interno dell'edificio scolastico e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto.

Coloro che non osservino il divieto saranno perseguiti con una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005); va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare secondo il relativo regolamento disciplinare interno. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Si invitano i docenti a dare risalto alla comunicazione. Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione



Il dirigente scolastico

Mauro Faina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Faina'.